



## **Regolamento per la gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell'Università degli Studi di Milano e della relativa tutela**

### **Art. 1**

#### ***Finalità e oggetto***

1. Il presente Regolamento è emesso in attuazione dell'art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, che ha introdotto l'art. 54 *bis* del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 *“Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici”*, del Piano Triennale Anticorruzione e del Codice di Comportamento dell'Ateneo.

2. La finalità del presente Regolamento è di favorire nella comunità universitaria la comprensione e la pratica della segnalazione di illeciti come atto di manifestazione di senso civico che può facilitare l'emersione di fatti corruttivi o comunque pregiudizievoli per l'Ateneo e per l'interesse collettivo di tutte le sue componenti e stimolare l'attivazione di misure preventive.

3. L'obiettivo specifico perseguito dal presente Regolamento è quello di fornire al dipendente che sia venuto a conoscenza di situazioni che prefigurano illeciti o fatti corruttivi – verificatisi all'interno dell'Ateneo o comunque ad esso relativi - indicazioni chiare sulle modalità di trasmissione delle segnalazioni e sulle forme di tutela previste dall'ordinamento e acquisite dall'Università degli Studi di Milano.

4. L'Università degli Studi di Milano tutela i dipendenti che segnalano illeciti garantendone l'anonimato fin dall'invio della segnalazione e per tutto il corso del procedimento e facendo rispettare il divieto di discriminazioni nei loro confronti, a norma dell'art. 54 *bis* del D. Lgs. 165/2001.

### **Art. 2**

#### ***Definizione e contenuti delle segnalazioni di illeciti***

1. Per segnalazione di illeciti si intende qualunque segnalazione avente come oggetto fatti, anche omissivi, contrari a leggi dello Stato, Statuto, Regolamenti, Circolari e Codici dell'Ateneo, commessi da membri della comunità universitaria nell'esercizio delle proprie funzioni e degli incarichi assegnati. Le fattispecie da considerare come illeciti si estendono



dunque oltre la rilevanza penale e comprendono anche azioni poste in essere in violazione del Codice Etico, del Codice di Comportamento e di altre disposizioni normative, fatti suscettibili di arrecare pregiudizio al patrimonio o all'immagine dell'Ateneo o suscettibili di arrecare danno alla salute e alla sicurezza dei dipendenti e degli studenti dell'Ateneo.

2. Il dipendente che segnala illeciti deve essere in grado di fornire elementi circostanziati della situazione illecita pervenuta a sua conoscenza. Una segnalazione è ritenuta circostanziata se contiene, ove possibile, i seguenti elementi:

- a) le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Ateneo;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi gli illeciti oggetto di segnalazione;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che avrebbero posto in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione.

### **Art. 3**

#### ***Canali e modalità per la segnalazione di illeciti***

1. Le segnalazioni di illecito devono essere indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, secondo una delle seguenti modalità:

- inviando una comunicazione email attraverso un indirizzo di posta elettronica appositamente predisposto;
- inviando una lettera tramite posta ordinaria o interna, indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione *Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, n. 7 – 20123 Milano*, con apposta sulla busta la dicitura "Riservata personale".

2. Qualora la segnalazione dovesse essere trasmessa ad altre strutture, queste avranno cura di trasmettere la segnalazione all'indirizzo email sopra indicato o, in caso di documentazione arrivata via posta ordinaria/interna, di farla pervenire direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

3. L'indirizzo di posta elettronica dedicato è presidiato esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dalle unità di personale direttamente incaricate di tale compito dallo stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Una pagina web



appositamente predisposta nel portale d'Ateneo riporta le indicazioni relative alla procedura da seguire e all'iter dell'eventuale procedimento che verrebbe attivato, a fronte di una segnalazione circostanziata.

## **Art. 4**

### ***Gestione delle segnalazioni***

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione prende in esame le segnalazioni pervenute e, dopo aver assunto entro i trenta giorni successivi all'acquisizione della segnalazione ogni necessaria iniziativa di propria competenza, può decidere di procedere secondo le seguenti alternative:

- se le segnalazioni risultano essere non sufficientemente circostanziate, anche a seguito di verifiche preliminari, o hanno come oggetto fatti già processati o archiviati, procede alla loro archiviazione;
- se le segnalazioni risultano essere sufficientemente circostanziate e non vi si ravvisi una manifesta infondatezza del fatto, le inoltra, anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, ai soggetti terzi competenti, quali:
  - a) il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto, solo laddove non vi siano ipotesi di reato o profili di responsabilità disciplinare;
  - b) l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, per i profili di responsabilità disciplinare;
  - c) l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei Conti e l'ANAC, per i profili di rispettiva competenza;
  - d) il Dipartimento della Funzione pubblica.

Nel caso le segnalazioni riguardino personale docente, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione le trasmette al Rettore.

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione rende conto nella Relazione annuale sull'attuazione del Piano Triennale Anticorruzione delle segnalazioni di illeciti ricevute, archiviate e processate e può suggerire alle Autorità e agli Organi competenti dell'Ateneo eventuali misure per correggere fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione evidenziati dalle dette segnalazioni.

## **Art. 5**

### ***Tutela del dipendente che segnala illeciti***

1. Gli obblighi di riservatezza per assicurare l'anonimato e la difesa contro eventuali discriminazioni costituiscono i due maggiori strumenti di tutela del dipendente che segnala illeciti.



2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il personale che a qualsiasi titolo e in qualsiasi circostanza venga a conoscenza della segnalazione e del nome del dipendente che l'ha effettuata sono tenuti all'obbligo di riservatezza da quando la segnalazione risulta pervenuta secondo le modalità di cui all'art. 3, durante la sua gestione e nel corso dell'eventuale procedimento. Durante i procedimenti di accertamento degli illeciti avviati nei confronti delle persone accusate all'interno di una segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. L'identità può essere rivelata senza consenso nei casi in cui la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa della persona incolpata. Eventuali violazioni degli obblighi di riservatezza da parte di qualunque soggetto a conoscenza dei contenuti e dell'autore della segnalazione sono oggetto di provvedimenti disciplinari.

3. I dipendenti che segnalano illeciti non possono essere oggetto di discriminazioni, essere sanzionati o licenziati per cause connesse alla denuncia effettuata. Il dipendente che ritiene di aver subito discriminazioni riconducibili alla sua segnalazione di illeciti deve farne comunicazione circostanziata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, una volta accertata la fondatezza della denuncia, a sua volta informerà il Direttore Generale o il Rettore, per quanto di competenza.

4. Eventuali atti discriminatori accertati dall'indagine interna devono essere comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dal dipendente interessato o dalle organizzazioni sindacali operanti nell'Ateneo.

5. Ai sensi dell'art 54-*bis*, comma 4, del D. Lgs n. 165/2001, la segnalazione inviata non può essere richiesta in visione ed è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e successivi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

6. La tutela di cui al presente articolo si applica nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni veritiere e in ogni caso quando sia stata resa senza dolo o colpa grave.



**Art. 6**

***Responsabilità del dipendente che segnala illeciti***

1. La procedura di cui all'art. 3 e le forme di tutela di cui all'art. 5 lasciano impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del dipendente che segnala illeciti nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di cui al presente Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'Istituto oggetto del presente Regolamento.

2. Il dipendente non può effettuare segnalazioni basate su meri sospetti o voci, sia per non coinvolgere indebitamente terzi, sia al fine di evitare che vengano svolte attività istruttorie o ispettive inutili e dispendiose.

**Art. 7**

***Disposizioni finali***

1. Il presente Regolamento, proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, è approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, ed emanato con decreto del Rettore. Esso è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. Le norme di questo Regolamento, per quanto compatibili, sono applicabili anche nel caso la segnalazione di illecito provenga da personale docente o da qualsiasi altro componente della comunità universitaria ovvero da esterni.